



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SPORT

“REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento agisce in conformità delle seguenti disposizioni normative:

- **l’art. 139 1° comma Lettera d) del Decreto Legislativo n. 112 del 31.3.98**, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.137, che attribuisce ai Comuni, in relazione ai gradi di scuola di propria competenza, i compiti e le funzioni concernenti il piano di utilizzazione degli edifici e l’uso delle attrezzature, d’intesa con le Istituzioni Scolastiche;
- **l’art. 5 de1 Decreto Legislativo n. 233/1999** che attribuisce le competenze ai Consigli Scolastici locali indicando le materie sulle quali devono esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti;
- **l’art. 15 comma 3 della Legge regionale n. 33/2006** che cita [...] *I Comuni e le Province devono disporre l’utilizzo delle palestre scolastiche anche mediante convenzioni con le Istituzioni scolastiche al fine di consentire l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di comunità locali e delle associazioni e società sportive dilettantistiche [...]*;
- **l’art. 90 punto 26 della Legge n. 289/2002** che cita: [...] *Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del Regolamento di cui al DPR n. 567 del 10 ottobre 1996, devono essere posti a disposizione di Società ed Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui è ubicato l’istituto scolastico o in comuni confinanti [...]*;
- **la Legge 7 aprile 2026, n. 53** rubricata *“Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive”*.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Lo scopo del presente regolamento è favorire e promuovere l’apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra i soggetti interessati. L’uso delle strutture sportive scolastiche deve essere improntato ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, e non può perseguire finalità di lucro.
2. Le palestre e le aree da gioco presenti negli Istituti Scolastici rientrano nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale che potrà assegnarli ad Associazioni e Società Sportive ma anche ad organismi diversi della comunità locale che ne facciano richiesta d’uso, anche per singoli eventi.

3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici comunali, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, sono posti a disposizione di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche ed amatoriali, aventi sede nel Comune di Taranto.
4. Il Comune concede l’uso di tali beni nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Regolamento.

ART.3 – SPAZI DI CONCESSIONE

1. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici comunali sono concesse in uso, di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 22:00, e negli ulteriori spazi liberi di impegni o necessità della scuola, secondo quanto stabilito dalle convenzioni che il Civico Ente sottoscriverà con ciascun richiedente.
2. Laddove la struttura sia dotata di ingresso autonomo o laddove sia presente personale scolastico in servizio, palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici comunali sono altresì utilizzabili il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali, se non impegnati per lo svolgimento di attività e/o campionati, nonché negli altri giorni di festività del calendario scolastico.
3. La concessione ha decorrenza dal 01.09 al 31.08 dell’anno successivo, e non potrà essere tacitamente rinnovata.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI

1. L’utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi anche all’aperto, presenti all’interno degli Istituti scolastici e gestiti direttamente dall’Ente, è riservato a:
 - tutte le società, associazioni o gruppi aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti e affiliati a Federazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute da CONI e/o CIP;
 - b) essere iscritte al Nuovo Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport e gestito da Sport e Salute S.p.A. (D. Lgs. n. 39 del 28/02/2021) per l’anno in corso;
 - c) sede legale e/o operativa sul territorio comunale;
 - d) essere iscritte all’Albo delle associazioni e degli Enti del Terzo Settore del Comune di Taranto;
 - e) impiegare nell’attività sportiva o di base di tecnici qualificati riconosciuti tali dalle rispettive Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva ovvero muniti di Laurea in Scienze motorie;
 - gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell’ambito dello sport aventi i seguenti requisiti:
 - a) sede legale e/o operativa nel territorio comunale;
 - b) essere iscritte all’Albo delle associazioni e degli Enti del Terzo Settore del Comune di Taranto o al RUNTS;
2. È esclusa la concessione in uso degli impianti sportivi per attività aventi scopo di lucro.

3. Nella considerazione di un uso sociale della proprietà pubblica l’uso degli impianti sportivi non può essere concesso a privati cittadini.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La Direzione competente, entro il 1° aprile di ogni anno, rende pubblico sul sito del Comune la procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione degli spazi orari delle palestre comunali, indicando le strutture disponibili e richiedibili.
2. Le istanze potranno essere presentate entro il 30 aprile secondo quanto richiesto dall’Avviso pubblico predisposto dalla Direzione competente.
3. Le istanze pervenute al di fuori dei termini sopra detti potranno essere prese in considerazione solo laddove vi siano ancora disponibilità degli spazi richiesti, ed in ogni caso potranno consentire solo il rilascio di autorizzazioni con termine entro il successivo 31.08.
4. Saranno inammissibili le domande presentate da associazioni e/o organismi non in regola con i pagamenti per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale nei 5 (cinque) anni precedenti.
5. L’autorizzazione sarà rilasciata previa verifica di compatibilità con l’articolazione delle attività didattiche, come disciplinato dal successivo articolo 7.
6. L’autorizzazione sarà, altresì, rilasciata ad avvenuta acquisizione di copia di polizza assicurativa RCT/RCO specifica per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’utilizzo del locale concesso in uso;
7. Ciascuna ASD/SSD, in base al livello di attività svolta, può chiedere ed ottenere massimo due palestre. Nella richiesta potrà essere indicata una terza struttura che sarà presa in considerazione qualora in base alla graduatoria non fosse possibile l’assegnazione delle strutture richieste.
8. Nell’istanza di partecipazione ciascuna ASD/SSD deve indicare, oltre agli spazi orari in cui intende svolgere l’attività esclusivamente a favore dei propri tesserati, la disciplina per la quale chiede l’utilizzo dell’impianto.
9. In caso di dichiarazioni/attestazioni mendaci o incomplete con riferimento ai requisiti e criteri richiesti ovvero in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti per l’utilizzo corretto dell’impianto, l’Amministrazione si riserva di escludere l’interessato dalla partecipazione ovvero di revocare in qualunque momento l’utilizzo della palestra.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. A ciascun richiedente potrà essere assegnato per palestra/impianto sportivo un numero massimo di 10 ore settimanali per lo svolgimento dell’attività secondo valori omogenei e proporzionati che tengano in considerazione il numero dei tesserati ed il livello dell’attività svolta. Le ore di assegnazione per la disputa di gare di campionato sono da intendersi incluse

nel tetto massimo delle n. 10 ore a struttura e saranno concesse solo a seguito di trasmissione dei calendari ufficiali prima della sottoscrizione dell’atto convenzionale.

2. Nel caso in cui vi siano più istanze la stessa struttura e non vi sia concreta possibilità di giungere ad un utilizzo condiviso dell’impianto, si procederà ad assegnare a ciascun richiedente un numero di ore proporzionate al totale delle ore richieste.
3. Qualora il richiedente fosse titolare di altre concessioni in altre strutture comunali sarà data priorità alle richieste pervenute da parte di associazioni e società sportive prive di qualsiasi spazio per svolgere le proprie attività.
4. In caso di pluralità di richieste per una stessa struttura l’assegnazione degli spazi orari sarà effettuata secondo i seguenti criteri ed in base ai punteggi al fianco indicati:

CRITERIO		PUNTEGGI	
1	Anzianità di affiliazione alla Federazione Sportiva o all’Ente di Promozione Sportiva	Fino a 2 anni	1
		Da 3 a 5 anni	2
		Da 6 a 10 anni	4
		Oltre i 10 anni	8
2	Livello di attività sportiva	Nazionale	8
		Regionale	5
		Provinciale	3
3	Rispondenza dell’attività praticata in relazione al tipo di impianto sportivo richiesto	3	
4	Organizzazione e svolgimento di attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta esclusivamente a favore dei giovani, dei disabili, degli anziani e progetti destinati esclusivamente a contrastare la dispersione giovanile	Da 2 a 8 (max. n. 2 punti ad attività)	
5	Numero dei tesserati per ciascuna A.S.D./S.S.D.	1 ogni 15 unità sino ad un massimo di 6 punti	

5. In caso di parità di punteggio, prevarrà l’anzianità di affiliazione alla Federazione o all’Ente di promozione sportiva. Qualora questo non differisse, si darà precedenza in graduatoria all’istante che ha inoltrato temporalmente prima la richiesta.

ART. 7 - PARERE DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

1. La competente Direzione comunale – acquisite le istanze entro il termine del 30 aprile di ogni anno - trasmetterà copia delle istanze ritenute ammissibili all’istituzione scolastica nel periodo 01.05 – 31.05 di ogni anno.
2. Laddove il Consiglio di Istituto, o altro Organo Scolastico competente per legge, ravvisi motivi di incompatibilità delle istanze pervenute con le attività didattiche previste per il successivo anno

scolastico, è tenuto ad esprimersi entro il termine perentorio del 30.06. Il decorso del suddetto termine avrà valore di parere favorevole anche rispetto alle date ed orari indicati nell’istanza.

3. Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il parere di incompatibilità eventualmente rilasciato dal Consiglio d’Istituto dovrà essere adeguatamente motivato.
4. Si specifica che l’eventuale parere del Consiglio di Istituto interessato dovrà essere espresso esclusivamente con riferimento alla conciliabilità dell’attività proposta con le attività didattiche e con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica. In nessun caso, i pareri potranno essere motivati con riferimenti estranei alle suddette compatibilità.
5. La competente Direzione comunale resta autorizzata a non tenere in considerazione, nella propria attività istruttoria e nella formulazione del provvedimento finale, tutti i contenuti del parere del Consiglio di Istituto ultronei rispetto alle condizioni previste dal presente articolo.

ART. 8 – CONCESSIONE D’USO

1. Sulla base del piano di assegnazione sarà stipulata una convenzione fra Civico Ente e Utilizzatore Sportiva, che stabilirà, tra l’altro, gli orari di assegnazione, le modalità di attivazione dei servizi di apertura, chiusura e pulizia dei locali, nonché i costi.
2. La convenzione avrà durata massima dal 1° settembre dell’anno di assegnazione sino al 31 agosto dell’anno successivo.
3. Ad avvenuta assegnazione degli spazi il Rappresentante legale di ciascuna ASD/SSD assegnataria riceverà notifica relativa a struttura, spazi orari e giornalieri assegnati. Qualora l’assegnazione non soddisfacesse le esigenze delle ASD/SSD sarà possibile avviare una procedura concertativo/negoziale tra le ASD/SSD assegnatarie di una stessa struttura al fine di garantire il pieno utilizzo delle strutture da parte di più ASD/SSD.
4. Gli Utilizzatori possono ridurre o incrementare l’orario concesso mediante comunicazione scritta e adeguatamente motivata. In caso di riduzione o incremento dell’orario concesso, il corrispettivo dovuto sarà rideterminato sulla base del nuovo piano di utilizzo.
5. Una volta perfezionati tutti gli atti Convenzionali, qualora dovessero risultare strutture inutilizzate o parzialmente utilizzate, l’Amministrazione si riserva di poter assegnare gli spazi rimanenti ad altre ASD/SSD – in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Regolamento e anche già concessionarie di n. 2 palestre scolastiche - che per motivate esigenze sportive ne facciano successivamente richiesta per la stagione sportiva in corso.

ART. 9 - ONERI DI UTILIZZO

1. Le Società autorizzate provvedono a proprie spese ad assicurare i servizi di apertura, chiusura, pulizia e custodia dei locali. Nel caso non dovessero provvedere a tali servizi e fosse quindi la l’Istituto scolastico ad assicurarli, gli Utilizzatori sono tenute a versare mensilmente all’Istituto un contributo finanziario da concordare con lo stesso.
2. In ogni caso gli Utilizzatori sono tenuti a versare mensilmente al Civico Ente una quota a parziale copertura delle spese sostenute dall’Ente, secondo tariffe orarie stabilite con apposito atto dalla Giunta Comunale. Nel determinare i costi d’uso delle palestre, la Giunta Comunale dovrà

contemperare le esigenze di copertura delle spese vive con la natura sociale delle attività svolte dagli Utilizzatori.

3. Il corrispettivo dovuto sarà determinato sulla base del calendario delle ore assegnate dalla data di inizio sino a quella di cessazione delle attività. Le ore non disdetto mediante comunicazione scritta e adeguatamente motivata si intenderanno confermate e pertanto soggette a pagamento per tutto il periodo richiesto.
4. Non rientrano nel computo del canone di concessione, i periodi di sospensione disposti dal Comune/Regione o dagli Istituti scolastici.
5. Le tariffe orarie saranno oggetto di aggiornamento annuale mediante applicazione dell’indice ISTAT FOI, e potranno essere rideterminate mediante deliberazione di Giunta comunale.
6. Il pagamento dovrà essere corrisposto con cadenza mensile anticipata secondo le modalità che definite in Convenzione. In assenza di comprovato pagamento anticipato sarà precluso l’accesso alle palestre annesse agli istituti scolastici del Comune di Taranto.
7. Eventuali giorni e/o ore di mancato utilizzo delle palestre comunali per eventi addebitabili alle AA.SS.DD./SS.SS.DD non potranno essere scorporati dal pagamento del canone di concessione.
8. In caso di eventi imprevisti e/o imprevedibili, elezioni e manifestazioni sportive particolari degli Istituti, i giorni e/o le ore di mancato utilizzo potranno essere scorporati dal canone e/o recuperati in via compensativa, previa disponibilità delle strutture stesse.
9. Sono esonerate dal pagamento del canone di concessione le ONLUS e le AA.SS.DD./SS.SS.DD. aderenti al CIP (Comitato Italiano Paralimpico).
10. Si potrà prevedere, inoltre, il rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni concessionarie per interventi migliorativi delle palestre concesse. A tal fine, le Associazioni dovranno richiedere ai competenti uffici tecnici del Comune l’autorizzazione all’effettuazione di tali interventi, dovranno documentare adeguatamente le effettive spese sostenute, che saranno soggette a valutazione di congruità da parte degli stessi uffici tecnici comunali, dovranno acquisire dalla Istituzione Scolastica l’attestazione di effettiva realizzazione degli interventi in questione ed, infine, dovranno presentare l’intera documentazione alla competente Direzione Comunale che provvederà, sussistendone le condizioni, al pagamento delle spese effettivamente sostenute.
11. Gli utilizzatori dovranno, altresì, stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. per danni a terzi e a cose per un massimale non inferiore a euro 1.500.000,00 di cui fornire copia. In assenza della predetta polizza, non sarà possibile sottoscrivere l’atto convenzionale e non si potranno utilizzare gli spazi, pur in presenza di pareri favorevoli.

ART. 10 – ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’UTILIZZATORE

1. L’Utilizzatore è tenuto, tra l’altro, a:
 - a. garantire la custodia degli spazi, nonché l’apertura e la chiusura degli stessi nell’arco temporale di fruizione di competenza, procedendo dopo l’attività a garantire la corretta e completa pulizia ed igiene di tutti gli spazi in uso e la sanificazione degli stessi secondo la tempistica e le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

- b. assicurare interlocuzioni con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di interventi per garantire all’Istituto, in qualsiasi momento, il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti;
 - c. accettare ogni modifica in ordine agli orari di concessione della palestra, in relazione alle esigenze dell’attività sportiva curriculare dell’Istituto e delle esigenze dell’Ente locale proprietario;
 - d. comunicare immediatamente per iscritto al Comune ed al Dirigente scolastico i danni ai locali e/o alle pertinenze e/o alle attrezzature/arredi riscontrati all’inizio di ogni turno d’uso;
 - e. attenersi al Regolamento/Disciplinare per l’accesso all’Istituto, ove esistente;
 - f. assumere, per l’arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) per quanto di propria competenza;
 - g. rispettare gli orari stabiliti, assumere un comportamento corretto durante l’attività e garantire la salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola;
 - h. consentire l’accesso al personale del Comune di Taranto o dell’Istituzione Scolastica, incaricato di effettuare verifiche ed ispezioni;
2. Il Comune di Taranto e gli Istituti scolastici saranno esonerati da qualsiasi onere straordinario e da ogni responsabilità relativa ad eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi durante l’uso delle strutture, da parte degli Utilizzatori. Qualora, comunque, non fosse possibile ai suddetti Enti risalire alle responsabilità dirette e personali per i danni riscontrati agli impianti e alle attrezzature messe a disposizione, l’obbligo di ripristinare la integrità e la funzionalità sarà posto a carico di tutti gli Utilizzatori avvicendatesi nella struttura nel giorno dell’evento dannoso, in misura proporzionale al tempo di effettivo utilizzo.

ART. 11 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

1. La mancata osservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento comporterà la revoca o sospensione dell’assegnazione nei confronti del Soggetto inosservante.
2. La revoca o sospensione sarà disposta dalla competente Direzione comunale su segnalazione dettagliata e motivata della Scuola.
3. In particolare, il rifiuto al risarcimento del danno di cui al precedente art. 10 comma 2 e/o il mancato pagamento di n. 3 (tre) mensilità da corrispondere all’Amministrazione Comunale, comporterà, oltre alla revoca dell’autorizzazione già concessa, il divieto a beneficiare di ulteriore analoga concessione, anche in scuole diverse, per il triennio successivo al verificarsi dell’inosservanza nonché la impossibilità, per lo stesso periodo di 3 (tre) anni, ad accedere ad alcuno degli altri e diversi benefici concessi dall’Amministrazione Comunale (contributi, utilizzo sedi non scolastiche di proprietà comunale, patrocinio, ecc.).
4. L’autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - a. in caso di sub autorizzazione da parte del concessionario, anche parziale e sotto qualsiasi forma, degli spazi ad altri soggetti, senza la preventiva autorizzazione dell’Ente concedente;
 - b. in caso di uso dell’immobile concesso diverso da quello fissato dall’autorizzazione;

- c. in caso di gravi infrazioni alle norme di legge, in particolare inerenti alla sicurezza, l’igiene e la salubrità.
5. Prima di comunicare la decadenza, l’Ente concedente notificherà al Beneficiario una diffida con la quale prescriverà un termine di 30 giorni per rimuovere le inadempienze. Scaduto inutilmente tale termine, ove il Beneficiario non abbia ottemperato, l’Ente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza degli altri diritti ad esso competenti compresi i danni diretti ed indiretti.
6. Nel caso in cui, a seguito dell’attività istruttoria, emergesse che l’inadempienza non possa più essere rimossa, l’Ente concedente emetterà direttamente il provvedimento di decadenza, con salvezza degli altri diritti ad esso competenti, compresi i danni diretti ed indiretti.
7. In ogni caso, il Soggetto a carico del quale è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione, non potrà richiedere, per le 2 annualità successive, alcuna autorizzazione di spazi di proprietà del Comune di Taranto.

TITOLO III

CASI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONI

ART. 12 – AUTORIZZAZIONE PLURIENNALE

1. Le associazioni e le società sportive senza fini di lucro, in possesso dei requisiti indicati nel seguito, possono presentare all'Ente, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'Ente riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione di detta convenzione non devono derivare oneri a carico dell’Ente proprietario.
2. In tal caso, sarà possibile richiedere l’assegnazione dell'impianto sportivo scolastico, in via esclusiva e per periodi superiori all’annualità, fermo restando l’uso per le attività didattiche dell’istituzione scolastica. In caso di assegnazione esclusiva non sarà possibile per il Soggetto concessionario usufruire della concessione di un’ulteriore palestra scolastica per tutta la durata del rapporto concessorio.
3. Per la concessione in questione, pertanto, il richiedente dovrà presentare la documentazione di cui all’art. 5. corredata di:
 - progetto di intervento, corredato di elaborati grafici, computo metrico estimativo e cronoprogramma degli interventi;
 - documentazione attestante la capacità economica di coprire i costi dell’intervento;
 - atto di impegno a costituire polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione del progetto di intervento proposto, nonché ai fini del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento dei medesimi impegni assunti. L'importo della polizza dovrà essere pari all'importo del progetto, comprensivo di IVA, spese tecniche ed

- oneri fiscali e previdenziali, e la durata dovrà essere pari alla durata della concessione pluriennale richiesta, maggiorata di 12 mesi;
- atto di impegno a provvedere all’esecuzione delle opere descritte nel progetto inviato;
 - atto di impegno a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra, delle attrezzature e degli spazi accessori (quali, a titolo non esaustivo, spogliatoi e servizi igienici a diretto servizio della palestra, accessi diretti dall’esterno, viabilità pedonale e carrabile di collegamento della palestra con la viabilità pubblica), accettando la palestra nelle condizioni in cui si trovi al momento della richiesta;
 - atto di impegno alla collaborazione con l’istituzione scolastica interessata;
4. Nella citata convenzione saranno formalmente indicati gli obblighi e definiti gli spazi oggetto di autorizzazione.
 5. Il concessionario, previa autorizzazione del Civico Ente può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive, a norma UNI e CE, che risulti utile alla migliore funzionalità ed utilizzo della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse, senza danneggiare in alcun modo la struttura, e rimarranno di proprietà del concessionario. È fatta salva la rinuncia del concessionario alla rimozione delle attrezzature eventualmente allocate, senza diritto ad alcun indennizzo.
 6. Tutte le migliorie eventualmente apportate alla palestra scolastica e relative pertinenze sono immediatamente acquisite al patrimonio del Civico Ente per gli immobili di sua proprietà.
 7. L’autorizzazione sarà rilasciata ad avvenuta acquisizione di:
 - pagamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari alla tariffa di un’intera annualità;
 - polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione del progetto di intervento proposto, nonché ai fini del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dei medesimi impegni assunti. L’importo della polizza dovrà essere pari all’importo del progetto, comprensivo di IVA, spese tecniche ed oneri fiscali e previdenziali, e la durata dovrà essere pari alla durata della concessione pluriennale da rilasciare, maggiorata di 12 mesi;
 8. Per le annualità successive, la tariffa dovuta sarà detratta dell’importo corrispondente alle spese per opere di manutenzione sostenute dalla società nell’annualità precedente, preventivamente autorizzate dall’Ente e oggetto di verifica a fine lavori. Non è prevista la corresponsione di alcun importo da parte del Comune di Taranto a ristoro delle spese eccedenti l’importo della tariffa.
 9. Al termine del periodo di concessione, l’importo cauzionale sarà interamente restituito, a fronte della riconsegna della palestra in condizioni analoghe a quelle risultanti dal verbale di consegna.
 10. In caso di mancata esecuzione delle opere previste dal concessionario, l’Amministrazione avrà facoltà di procedere all’escussione della fideiussione di cui sopra, ed all’esecuzione delle opere in danno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

ART. 13 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale in vigore.

ART. 14 – RAPPORTI IN CORSO DI VALIDITÀ

1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore – sostituendo il precedente - ad ottenuta esecutività dell’atto di approvazione.